

LA CODIFICAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI ATTESE E REALIZZAZIONI

+ Cyril VASIL'SJ,
Segretario della Congregazione per le Chiese Orientali

Il 31 gennaio 2004 si è spento durante un campo scout, nella bella cornice dei Monti Cimini, il padre Ivan Žužek SJ – per lunghi anni Segretario della Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale e, in un certo senso, lo *spiritus movens* dell'intero processo della codificazione che ha portato, nel 1990, alla pubblicazione del primo completo Codice di diritto canonico orientale, il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* - Codice dei Canonici delle Chiese Orientali.

Padre Žužek pochi giorni prima della sua morte ha concluso le lezioni del suo ultimo corso di Storia della codificazione orientale. I suoi appunti preparati per questo corso costituiscono un materiale prezioso e precisissimo che documenta la storia della codificazione orientale.¹ Questi appunti, da tempo a disposizione degli studenti del PIO e degli studiosi interessati, ci esimono dal dovere di ricostruire o documentare le singole tappe e le fasi del processo della codificazione, per non ripetere le cose già conosciute. Infatti, la materia del corso del PIO corrisponde in molti aspetti al tema di questo odierno contributo. Di conseguenza, anche in questa presentazione ci si appoggia notevolmente al materiale raccolto da padre Žužek che voglio in questo modo commemorare, come maestro di molti, come amico di quelli fortunati che hanno avuto il privilegio della sua amicizia, come esempio di vita religiosa e accademica per tutti. Unica, non irrilevante differenza dal corso di Žužek è che a disposizione non abbiamo un intero semestre, ma giusto il tempo indicato dagli organizzatori per una conferenza. Ciò nonostante cercheremo di svolgere il nostro compito indicando i punti più importanti del processo della codificazione orientale e i risultati ottenuti o da ottenere con una retta applicazione delle norme codicistiche.

Percorso storico dell'attuale Codice orientale

Se inizialmente abbiamo detto che il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* promulgato da Giovanni Paolo II è il primo codice orientale, va sottolineato che è il primo Codice comune a tutte le Chiese orientali promulgato da un Romano Pontefice. Infatti, come nota Žužek, in Oriente si percepiva da sempre l'esistenza di un insieme di norme vincolanti, a partire dai canoni dei primi concili come il concilio Niceno II (325) e successivi sinodi locali, che il concilio Calcedonese (451) rielaborò in un primo Codice comune² che di seguito viene allargato a 786 canoni attraverso la normativa del Concilio Trullano (691) e Niceno II (787) e aggiunte dei canoni di alcuni Padri della Chiesa. In questo modo è stato formato un insieme di *sacri canoni* del primo millennio, che costituiscono il patrimonio giuridico comune fra le Chiese ortodosse e le Chiese cattoliche orientali. Dopo la progressiva costituzione delle Chiese orientali cattoliche, avvenuta nel corso della seconda metà del secondo millennio, queste cominciano ad elaborare la disciplina propria attraverso una serie di provvedimenti normativi, spesso sollecitati, suggeriti o approvati dalla Sede Apostolica. Così, alla vigilia del Concilio Vaticano I, la "*Commissio super missionibus et Ecclesiis ritus orientalis*" preparatoria al Concilio, il 21 settembre 1867, formula la dichiarazione circa la necessità di un

¹ I. ŽUŽEK, *Appunti sulla storia della Codificazione Canonica Orientale*, Roma 2004. (testo distribuito agli studenti).

² 1 canone del Concilio: « Canones sanctorum patrum per singula nunc usque concilia constitutos proprium robur obtinere decrevimus »

Codice di diritto canonico comune a tutte le Chiese orientali. Passano altri 60 anni, prima che questi desiderata comincino a concretizzarsi e ulteriori 63 anni per giungere al pieno adempimento attraverso la promulgazione del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*.

Significato ecclesiale del Codice Orientale

Per quanto riguarda l'aspetto storico, è ben nota l'assoluta rilevanza della promulgazione del CCEO che vide giungere ad un felice approdo ricerche e discussioni approfondite, durate lunghi anni e iniziate nel 1927 sotto il Pontificato di Pio XI.

Oggi, all'inizio del nuovo Millennio, siamo sempre più in grado di valutare, l'incidenza sul tessuto ecclesiale di questo fondamentale *corpus* normativo, fare emergere la sua ricchezza disciplinare, spirituale e di dialogo, e studiarne ulteriori potenzialità applicative.

Secondo la classica definizione di San Tommaso, ogni legge è “*ordinatio rationis ad bonum commune et ab eo, qui curam communitatis habet, promulgata*” (I.a-II.ae, Q.CX, art. 4, ad 1). Questa definizione comune vale ovviamente anche per i canoni che regolano la disciplina ecclesiastica, ma possiamo aggiungere che questi canoni non sono solo il risultato della *ordinatio rationis*, ma anche il risultato della incessante preghiera della Chiesa, espressione della sua lunga tradizione spirituale e disciplinare, e della saggezza di quei sacri pastori che, rivestiti del potere conferito loro da Cristo per il bene delle anime, *illuminati da uno solo e medesimo Spirito*, avevano stabilito *le cose che sono vantaggiose* e perciò a ragione possono chiamarsi *sacri*.

Sulla base dei *sacri canoni* che costituiscono il fondamento comune dell'ordinamento canonico di tutte le Chiese che hanno la loro origine nelle venerabili tradizioni alessandrina, antiochena, armena, caldea e costantinopolitana, dopo una lunga e qualificata preparazione, 27 anni fa, colui, *qui curam communitatis habet*, cioè colui che “presiede alla carità”, ha promulgato un Codice che regola la disciplina ecclesiastica comune a tutte le Chiese orientali cattoliche. In questo modo è stato ristabilito un *codex communis* per tutte le Chiese orientali cattoliche, attuando in questa maniera un sostanziale ritorno alla situazione canonica del primo millennio, nel quale le Chiese d'Oriente rispettavano un ordine canonico basato sui sacri canoni che costituivano un Codice per tutte le Chiese orientali.

Da una parte perciò parliamo di ristabilimento del codice comune, mentre d'altra parte si può affermare l'assoluta novità dell'evento, non solo in quanto si tratta del primo codice canonico comune a tutte le Chiese cattoliche orientali che sia stato promulgato dal Romano Pontefice, ma anche per altri motivi che incidono fortemente nella vita della Chiesa. Ci riferiamo soprattutto ai larghi orizzonti e alle dimensioni veramente universali che dovrebbero caratterizzare il cuore e la mente di ogni cattolico, anzi, di ogni battezzato.

Ne accenniamo alcuni, auspicando che si promuova ulteriormente, oltre il progresso della scienza canonica ed umana, anche la crescita in questa nuova mentalità di comunione tra i diversi nel reciproco rispetto, che è la sola via per raggiungere il vero scopo della disciplina ecclesiastica - *salus animarum*.

In primo luogo si rileva che con il CCEO ha avuto il compimento l'iter iniziato da Leone XIII con raggiungimento della piena uguaglianza di tutte le Chiese d'Oriente e d'Occidente che “*aequali pollent dignitate*” e “*aequali concreduntur pastoralis gubernio Romani Pontificis*”.

In secondo luogo con il CCEO si è realizzato pienamente quanto stava a cuore ai Romani Pontefici fin dal 1917 quando è stato promulgato il CIC. I Pontefici sentirono come una dolorosa lacuna nella disciplina ecclesiastica il fatto che con il CIC si fosse provveduto alla *tranquillitas ordinis* della Chiesa latina, mentre per la *tranquillitas* delle Chiese orientali non esistesse un adeguato Codice. Questa preoccupazione ha segnato l'istituzione della Congregazione per la Chiesa Orientale, del Pontificio Istituto Orientale e tutto il lungo iter della codificazione canonica orientale fino all'attuale Codice.

In terzo luogo va sottolineato che con il CCEO non solo si disdice ogni mentalità ristrettiva del concetto di Chiesa, ma si mette in piena luce che la Chiesa di Cristo abbraccia tutta la diversità delle Chiese *sui iuris* unite in una mirabile comunione sotto lo stesso pastore.

In questa prospettiva vediamo come il medesimo supremo legislatore, Giovanni Paolo II, nell'atto della presentazione solenne del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* alla XXVIII Congregazione generale del Sinodo dei vescovi il 25 ottobre 1990, ha sottolineato il suo ardente desiderio, che il CCEO - in quanto completamento del magistero proposto dal concilio Vaticano II, mediante il quale si porta a compimento l'ordinamento canonico della Chiesa universale - venga bene accolto da tutta la Chiesa cattolica, sia dalle Chiese orientali per le quali ha valore della legge, sia da tutto l'episcopato della Chiesa latina nel mondo intero e venga considerato come appartenente al patrimonio disciplinare della Chiesa universale.

È ancora in questa prospettiva che si colloca l'unico *Corpus iuris canonici* delineato da Giovanni Paolo II come costituito dal CIC, CCEO e Pastor Bonus e il suo auspicio di un appropriato studio comparativo di entrambi i Codici. Il Papa loda in anticipo tutte le iniziative che favoriranno una maggiore conoscenza di tutto ciò che costituisce una legittima "*in unum conspirans varietas*".

Infine va sottolineata la dimensione ecumenica del CCEO, in armonia, per usare le parole del Papa, con quanto "la Chiesa cattolica proclama nel nome del Redentore dell'uomo circa i diritti fondamentali di ogni persona umana e di ogni battezzato ed i diritti di ogni Chiesa non solo all'esistenza, ma anche al progresso, allo sviluppo e alla fioritura".

Attese e realizzazioni del processo legislativo orientale

Per poter valutare meglio il contributo del CCEO alla vita della Chiesa, proprio nella dimensione del rapporto fra le attese e le loro realizzazioni, ricordiamo quali erano le premesse e i desideri iniziali e come sono state realizzate queste attese nel Codice stesso.

I lavori della Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale sono cominciati con la costituzione della medesima Commissione con lettera del Segretario di Stato il Sig. Card. Giovanni Villot al Card. Giuseppe Parecattil del 10 giugno 1972. In questa lettera vediamo già tracciato il primo quadro prospettato dei lavori: *Preparare, alla luce soprattutto dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II, la riforma del "Codex Juris Canonici Orientalis" sia nelle parti già pubblicate con quattro Motu Proprio ("Crebrae allatae sunt", "Sollicitudinem nostram", "Postquam Apostolicis Litteris" e "Cleri Sancitati") sia nelle restanti parti già ultimate, ma non ancora pubblicate.*

Sulla scia di questo iniziale desiderio di ispirazione, sull'invito della neoletta Commissione, dai membri della Facoltà di Diritto Canonico Orientale del Pontificio Istituto Orientale furono elaborati i *Principia que Codicis Orientalis Recognitionem dirigit*.

Il primo abbozzo fu presentato alla Commissione nel mese di aprile 1973.³ Questo progetto venne mandato ai Membri della Commissione⁴ e, pervenute le risposte, la Segretaria le raccolse in un fascicolo di 68 pagine.

Il “*coetus centralis*”, sulla base del materiale raccolto, formulò il proprio schema dei “Principi” in due riunioni: 3-8 dicembre 1973 e 14-19 gennaio 1974⁵, desiderando di proporli alla Plenaria. Il formale “benestare” per la convocazione della Plenaria porta la data del 17 febbraio 1974. In esso si determina la data ed il luogo della “*Solemnis inauguratio laborum*” e della Assemblea Plenaria, si approva il programma di lavoro e si accoglie il suggerimento di invitare, oltre ai Membri (i quali soli hanno il voto deliberativo) anche i Consultori della commissione ed alcuni Osservatori ortodossi.⁶ La prima Assemblea plenaria della Commissione si tenne dal 18 al 23 marzo 1974 ed aveva come suo scopo principale la determinazione dei “Principi Direttivi per la revisione del CICO”. I “Principi direttivi ...” approvati nell’Assemblea furono poi pubblicati in tre lingue⁷, con una “Avvertenza” che specifica la loro natura: furono definite come norme “sotto la sola responsabilità della commissione”, vincolavano cioè i lavori dei “*Coetus studiorum*” della Commissione e non invece l’Assemblea plenaria dei membri che li formularono.

Facciamo di seguito un breve riassunto di questi Principi che esprimono le attese nei confronti del Codice orientale e cerchiamo almeno sommariamente di indicare in che modo queste attese sono state realizzate.⁸

1) Codice Unico per le Chiese Orientali cattoliche

Avviando il processo della Ricognizione o revisione del Diritto canonico Orientale si esprimeva il desiderio di preparare un unico Codice che contenesse delle leggi, conformi alle tradizioni Orientali (OE 6) ma allo stesso tempo conformi alle odierne necessità, attuando tutto questo secondo le norme e lo spirito del Concilio Vaticano II. Non si doveva trattare perciò solo di una mera revisione di quanto si era già fatto in passato, ma di una profonda ricognizione di tutto il diritto orientale in modo che il nuovo Codice corrispondesse alle condizioni sopra indicate. Tale ricognizione avrebbe dovuto abbracciare il diritto e le tradizioni di tutte le Chiese Orientali e avrebbe dovuto costituire un lavoro preliminare per la redazione propriamente detta del Codice.

Possiamo dire che questo compito è stato assolto in maniera egregia. A differenza dei 4 Motu Proprio della prima legislazione la Commissione ha preparato un unico e comune Codice. Con questo provvedimento si può considerare definitivamente chiusa la discussione circa la possibilità o l’opportunità di elaborare un Codice unico per tutte le Chiese Orientali, o piuttosto un insieme dei Codici delle Singole tradizioni e delle rispettive Chiese *sui iuris* – discussione che era molto viva agli inizi della Prima codificazione orientale fra le due guerre.⁹

³ Nuntia 26, 100-113.

⁴ Nuntia 30, 3-4

⁵ Nuntia 30, 5-6.

⁶ Nuntia 30, 4-5, 9-13

⁷ Cf. Nuntia 3.

⁸ Su questo tema vedi S. KOKKARAVAYIL, *The Guideliness for the Revision of the Eastern Code; Their Impact on CEO*, Roma 2009 (Kanonika 15).

⁹ Cf. I. ŽUŽEK “L’idée de Gasparri d’un *Codex Ecclesiae Universae* comme point de départ de la codification canonique orientale”, in *Trasversalités, Revue de l’Institut Catholique de Paris* 58 (Avril-Juin 1996), 215-244; *L’année canonique* 38 (1995-1996) 53-74 [in *Understanding the Eastern Code*, Roma 1997 (Kanonika 8), 429-458].

Inoltre, dopo l'abbandono dell'idea della preparazione di un *Lex Ecclesiae Fundamentalis*¹⁰, nella Chiesa cattolica si è arrivati ad un sostanziale equilibrio con due Codici, uno per la Chiesa latina, che perciò potremmo chiamare in un certo senso il Codice di diritto particolare di una delle Chiese *sui iuris*, e un Codice Comune per tutte le altre Chiese *sui iuris* che sono di tradizione e rito orientali. Il Codice si apre a tutte le tradizioni disciplinari di varie Chiese come dimostra la varietà dei rimandi alle fonti del diritto particolare delle Chiese orientali cattoliche che vengono citate nelle fonti. E allo stesso tempo rimanda, in molteplici canoni, alle norme del diritto particolare che ogni chiesa deve elaborare.

2) Carattere ecumenico del Codice

Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha espresso il desiderio che le Chiese Orientali “*fioriscano e assolvano con rinnovato vigore apostolico la missione loro affidata [...] di promuovere l'unità di tutti i cristiani, specialmente orientali, secondo il decreto sull'ecumenismo [...], in primo luogo con la preghiera, l'esempio della vita, la scrupolosa fedeltà alle antiche tradizioni orientali, la mutua e più profonda conoscenza, la collaborazione e la fraterna stima delle cose e degli animi*”¹¹ adempiendo il loro “*speciale ufficio di promuovere l'unità di tutti i cristiani*”¹¹. Inoltre si raccomandava di tenere in debita considerazione l'aggiornamento del diritto a cui tendono le Chiese ortodosse, considerate *chiese sorelle in quasi piena comunione*, per usare l'espressione di Paolo VI.

*

La dimensione ecclesiale ecumenica del nuovo Codice è fra altro caratterizzata dal rispetto delle norme conciliari e postconciliari, contenute nel *Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo*, emanato dal Segretariato per l'unità dei cristiani (1967 e 1970), in modo particolare quelle che riguardano la *communicatio in sacris*, ma non solo. In molteplici altri luoghi del Codice si percepisce il rispetto sia verso quelle venerate tradizioni delle Chiese ortodosse, che costituiscono il fondamento e patrimonio comune con molte Chiese orientali cattoliche, sia verso la loro attuale situazione ecclesiale. La possibilità di collaborazione con le Chiese ortodosse è prevista in diverse occasioni della vita ecclesiale, specialmente nelle varie assemblee e in quei momenti della vita della Chiesa che riguardano il bene comune dei cristiani.¹² Infatti il santo Papa Giovanni Paolo II nell'atto della presentazione del CCEO durante la XXVIII Congregazione generale del Sinodo dei Vescovi, il 25 ottobre 1990 si esprime nel modo seguente: “... non posso fare a meno di rivolgere il mio pensiero rispettoso a tutte le Chiese Ortodosse. Anche ad esse vorrei ‘presentare’ il nuovo Codice, che fin dall'inizio è stato concepito ed elaborato su principi di vero ecumenismo e prima di tutto nella grande stima che la Chiesa cattolica ha di esse ... e dei loro Pastori come coloro a cui ‘è stata affidata una porzione del gregge di Cristo’”.¹³

3) Natura giuridica del Codice

Dal nuovo Codice ci si aspettava che fosse un documento fondato sì sul Dogma ma di carattere giuridico, e non un insieme di esortazioni riguardanti la fede e i costumi. Il compito

¹⁰ Cf. I. ŽUŽEK “La *Lex Ecclesiae fundamentalis* et les deux Codes”, in *L'année canonique* 40 (1998) 19-48.

¹¹ *Orientalium Ecclesiarum*, 1 e 24.

¹² D. CECCARELLI MOROLLI, *Le tematiche ecumeniche nel "Codex canonum ecclesiarum orientalium"*, Roma 1996.

¹³ *Nuntia* 30,22.

della norma canonica è stabilire e definire i diritti e doveri dei singoli fra di loro e verso l'intera società.

*

Nella formulazione dei canoni si è cercato di rispettare quanto più possibile questo principio, anche se alcune formulazioni prettamente dottrinali hanno trovato la loro collocazione pure nel testo del Codice. Questo si è reso in una certa misura indispensabile per dare un necessaria motivazione alle prescrizioni strettamente giuridiche.

4) Carattere pastorale del Codice

Il Codice doveva adempiere il *Mandato Generale* del Concilio Vaticano II espresso in *Christus Dominus*: “Questo santo Sinodo dispone che nella revisione del Codice di diritto canonico siano definite adeguate leggi a norma dei principi stabiliti in questo decreto, tenendo presenti anche le osservazioni avanzate dalle commissioni o dai padri conciliari. Questo santo Sinodo inoltre prescrive che siano redatti dei direttori generali circa la cura delle anime, ad uso sia dei vescovi sia dei parroci, nell'intento di fornire loro norme e metodi per esercitare più adeguatamente e più facilmente il loro ministero pastorale”.¹⁴

Applicazione di tale principio prevedeva la creazione delle norme codiciali chiare, applicabili, senza creare doveri e obblighi non necessari, talvolta anche gravosi o difficili da adempiere. Alle norme e prescrizioni si sarebbe dovuto dare preferenza alle istruzioni esortazioni e altri mezzi con i quali favorire la comunione tra i fedeli. Le norme del Codice non avrebbero dovuto essere troppo rigide e avrebbero dovuto possibilmente evitare le leggi che invalidano gli atti giuridici o rendono inabili le persone.

*

Il CCEO in più di un quarto secolo dalla sua promulgazione si è dimostrato un valido strumento per la vita della Chiesa. Specialmente per i vescovi e i loro primi collaboratori, parroci e altri presbiteri, il CCEO offre un compendio concreto e preciso delle norme concrete tese a migliorare il loro servizio pastorale al Popolo di Dio.

5) Il principio di sussidiarietà

Elemento principale di questo principio è stato il desiderio che il codice si limitasse alla codificazione della disciplina comune a tutte le Chiese orientali lasciando ai loro vari organismi la facoltà di regolare con un diritto particolare un ampio numero di materie.

In questo principio sono stati inclusi anche i rapporti fra i capi delle singole Chiese orientali e il rispettivo episcopato, fra i patriarchi e i loro sinodi. “Il principio di sussidiarietà, che presuppone una certa decentralizzazione, è stato applicato da molti secoli in Oriente senza un richiamo esplicito. Tale applicazione si ha nel riconoscimento delle potestà patriarcali e sinodali; non è il caso oggi di tornare indietro ma piuttosto di evolverlo maggiormente. (...) Questo principio ha valore anche nelle relazioni fra i Capi delle singole Chiese e i Vescovi che nelle loro eparchie sono e devono essere veri vescovi. Bisogna aggiornare sia le potestà dei Patriarchi e degli altri Capi delle Chiese sia le relazioni che esistono fra loro ed i vescovi”.¹⁵

*

¹⁴ *Christus Dominus*, 44.

¹⁵ *Nuntia, fasciculus praevius*, 27; *Nuntia* 26, 107-108. Nei *Principes directeurs pour la révision du Code de Droit Canon Oriental*, elaborati sulla base delle *Norme*, è riconfermato il principio di sussidiarietà, ma senza un esplicito riferimento verbale ai patriarchi e ai loro sinodi.

Se nei Principi direttivi si auspicava la circa la giusta salvaguardia dei diritti dei Vescovi, d'altra parte si richiedeva che il Vescovo non deve fare ordinariamente ciò che altri nella sua eparchia possono espletare. Il Codice ha elaborato, come è stato richiesto, le norme circa il consiglio presbiterale e i consigli pastorali.

6) Nozione del Rito e della Chiesa particolare

I principi direttivi esigevano un ri-esame della nozione di Rito e l'introduzione di una nuova terminologia per designare le varie Chiese orientali cattoliche. In questo contesto si richiedeva anche l'applicazione del principio di uguaglianza di tutte le Chiese dell'Oriente e dell'Occidente.

*

Quando nel 1975 apparve l'articolo di Žužek "Che cosa è una Chiesa, un rito orientale?" l'ecclesiologia e la terminologia ecclesiologica delle Chiese orientali stavano entrando in una nuova, importante fase. Praticamente fino alla promulgazione del CCEO, *ritus* rimaneva un termine di vasta ampiezza semantica il cui preciso significato doveva essere stabilito dall'esame del contesto in cui si trovava.

Già prima del concilio di Firenze gli autori riscontrano nei documenti pontifici più di trenta significati di *ritus*. Nei testi del concilio di Firenze *ritus* è spesso sostituito con alcuni sinonimi come *mos*, *consuetudo*, e con l'espressione *natio* utilizzata per indicare una Chiesa orientale.¹⁶

Una certa polivalenza terminologica possiamo riscontrarla nella legislazione orientale pre-conciliare e nei testi del Vaticano II, per esempio nel Decreto *Orientalium Ecclesiarum* (OE).

- Nei canoni di *Postquam Apostolicis Litteris* e *Cleri Sanctitati* la parola *ritus* viene utilizzata sia per indicare il modo di vivere la fede sotto tutti gli aspetti – liturgia, disciplina ecclesiastica, patrimonio spirituale – sia per indicare determinate comunità ecclesiastiche riconosciute come persone giuridiche, cioè concrete Chiese orientali che si caratterizzano attraverso la loro appartenenza ad un determinato rito liturgico.
- La Commissione preparatoria per il Decreto *Orientalium Ecclesiarum* intendeva applicare il termine *ritus* "sensu stricto ... ad res liturgicas".¹⁷
- *Ritus* – secondo OE 3 – è il modo di vivere la fede sotto tutti gli aspetti: liturgia, disciplina ecclesiastica, patrimonio spirituale.

Ritus – secondo OE 2 – indica la Chiesa particolare orientale cui una persona appartiene. Il termine "Chiesa particolare" va qui inteso non nel senso di *Christus Dominus* 2, dove viene così intitolata la diocesi, ma nel senso di *Lumen Gentium* 23, dove viene così indicato un gruppo di diocesi, cioè una Chiesa orientale.

Possiamo dire che in questo campo il CCEO ha riportato una certa chiarezza terminologica, delineando chiaramente le quattro tipologie di Chiese orientali cattoliche, cioè le Chiese patriarcali, le Chiese arcivescovili maggiori, le Chiese metropolitane e lasciando alla categoria "altre Chiese *sui iuris*" tutte le realtà ecclesiali, che non arrivano ad una organizzazione metropolitana. In ogni caso, il concetto di Chiesa *sui iuris* è entrato – grazie al CCEO – nell'uso comune, sia nell'ambiente orientale che latino e oggi viene preferito rispetto all'antico termine "*ritus*".

¹⁶ Cf. I. ŽUŽEK, "Che cosa è una Chiesa, un rito orientale?", in *Seminarium* 27/2 (1975), 263.

¹⁷ *Ibid.*, 271 (citando da W. BASSET, *The Determination of Rite*, Roma 1967, 12.

7) Laici

Riguardo al ruolo dei laici, uno dei principi direttivi doveva ispirarsi alla ‘vera uguaglianza’ dei rigenerati nel Battesimo, secondo la *mens* del Vaticano II espressa in *Lumen Gentium* (n. 32) “*riguardo la dignità ed azione comune a tutti fedeli nell’edificare il Corpo di Cristo*”. Infatti i laici devono essere chiamati in diversi modi a collaborare più immediatamente coll’apostolato della gerarchia. Le norme richiedevano che i Vescovi avessero ampie potestà per ammettere i laici ad esercitare uffici ecclesiastici a loro consoni. Il Codice avrebbe dovuto prevedere sufficiente ambito di libertà, riconoscendo e proteggendo il diritto dei fedeli alla spontaneità apostolica, proteggendo ed incoraggiando memorabili consuetudini orientali sulla partecipazione dei laici all’amministrazione ecclesiastica e all’apostolato.

*

La realizzazione dei desiderata sui laici può essere verificata in molti canoni del CCEO. Da questo punto di vista i desiderata della commissione sono stati adempiuti. Quello che probabilmente ancora è da realizzare è la retta applicazione del ruolo dei laici nelle singole Chiese orientali. Infatti, in questo si notano differenze fra le singole Chiese e le singole zone geografiche che rispecchiano una diversa situazione culturale e sociologica.

8) Canoni *De processibus*

Il perfezionamento dei canoni processuali contenuti nel Motu proprio *Sollicitudinem nostram* avrebbe dovuto essere messo in atto in modo tale da rispecchiare maggiormente la struttura particolare delle rispettive categorie delle Chiese orientali cattoliche e portare inoltre alla semplificazione delle procedure canoniche.

*

Mentre nei principi direttivi si auspicava che ogni Chiesa orientale avesse la facoltà di organizzare i suoi tribunali in modo da poter trattare le cause non riservate alla S. Sede in tutte le istanze, nel testo finale del CCEO tale capacità è stata conferita solo alle Chiese patriarcali e arcivescovili maggiori.

9) Canoni *De delictis*

Una delle proposte principali riguardanti i canoni *de delictis* verteva verso l’abolizione delle *poenae latae sententiae*. L’altra proposta era quella di dare maggiore rilievo alla *monitio canonica*, da porre in atto prima della punizione ed infine si suggeriva di dare alle pene più il carattere medicinale che punitivo e perciò far passare la nozione di pena non tanto come una *privatio alicuius boni*, ma piuttosto come *impositio actus positivi*.

*

Le proposte riguardanti l’abolizione delle *poenae latae sententiae* sono state pienamente realizzate – in questo punto si trova anche la maggiore differenza con il CIC latino. Per quanto riguarda la possibilità di maggiore scelta fra le pene privative e le pene medicinali, il Codice lascia all’autorità che commina la pena di scegliere il tipo della pena a discrezione, stabilendo le pene privative solo in un determinato numero di casi ben precisi.

Applicazione delle norme del CCEO – alcuni ambiti specifici

Nella vita quotidiana, l'applicazione di molte norme del CCEO nei confronti delle Chiese orientali è effettuata attraverso l'operato della Congregazione per le Chiese orientali. Papa Benedetto XVI, nella Sua storica visita nella sede della Congregazione, il 9 giugno 2007, annunciando la nomina del nuovo Prefetto Sua Eminenza Reverendissima cardinale Sandri, fra altro diceva:

“...la Congregazione si porrà accanto alle Chiese Orientali per promuoverne il cammino nel rispetto delle loro prerogative e responsabilità” (Benedetto XVI, il 9.06.2007 alla CCO).

Partendo dal citato discorso del Pontefice, in vista dell'ulteriore approfondimento, mi permetto di concentrare la nostra attenzione sulle seguenti parole:

“il **cammino** nel rispetto delle loro **prerogative e responsabilità**.”

Il **cammino** inteso come un sviluppo istituzionale e amministrativo.

– Negli ultimi 27 anni diverse Chiese orientali cattoliche hanno cambiato il loro *status* giuridico, avanzando di grado, verso la struttura più consona alla tradizione orientale e alla loro vocazione ecclesiale: la Chiesa malabarese, la Chiesa malankarese e la Chiesa romena sono diventate Chiese arcivescovili maggiori; la Chiesa Slovacca, la Chiesa Ungherese e la Chiesa di Eritrea sono diventate le Chiese metropolitane *sui iuris*.

Per le altre Chiese non è stato fin ora possibile arrivare ad un avanzamento da tempo richiesto e oggettivamente consono con la loro reale situazione.

Il Santo Padre Benedetto XVI nel suo discorso già menzionato ha detto: “Elogio la più corretta applicazione della collegialità sinodale...” (Benedetto XVI, il 9.06.2007 alla CCO).

Queste sue parole possiamo comprenderle come un invito alla sempre più responsabile applicazione del **principio di sinodalità**, specialmente nelle Chiese patriarcali e arcivescovili maggiori. L'esperienza ci insegna che con dei diritti è connesso anche il dovere dell'uso responsabile del proprio diritto.

Guardando il mosaico delle Chiese orientali cattoliche, specialmente in Europa, vediamo che le singole Chiese camminano a velocità differenziate. Spesso si tratta anche delle Chiese che hanno una comune tradizione e storia. Specialmente nell'Est Europeo, dopo il cambio dell'assetto geopolitico, siamo stati testimoni della nascita di alcune nuove Chiese, o dello sbriciolamento delle strutture ecclesiali in nuove circoscrizioni ecclesiastiche senza una univoca collocazione giuridico amministrativa. Il futuro indicherà quale è la strada che deve essere intrapresa per un ulteriore sviluppo di queste comunità.

Non dobbiamo dimenticare anche il fatto che ci sono alcune comunità di orientali cattolici che, dal punto di vista organizzativo, devono ancora cominciare il loro cammino. Si tratta di comunità con le sedi vacanti da decenni e senza una gerarchia vera e propria.

In questo contesto, specialmente per quanto riguarda la situazione in Europa, va notato il contributo positivo degli incontri dei gerarchi di tutte le Chiese e circoscrizioni di rito bizantino in Europa che si svolgono con scadenza annuale per trattare in maniera fraterna, rispettabile e costruttiva diversi aspetti della vita pastorale, dell'aggiornamento teologico, liturgico e giuridico. Pur non trattandosi per il momento di quell'*Assemblea dei Gerarchi di diverse Chiese sui iuris* di cui si parla nel c. 322 del CCEO - il cammino intrapreso in questi incontri comincia portare i frutti di una reciproca conoscenza, di condivisione delle problematiche di interesse comune, di crescita del senso di solidarietà fra le nostre Chiese. Credo che per questo tipo di incontri valga l'elogio pronunciato da Benedetto XVI: “Elogio

... la **verifica puntuale dello sviluppo ecclesiale** suscitato dalla ritrovata libertà religiosa” (Benedetto XVI, il 9.06.2007 alla CCO).

Fenomeno delle migrazioni

Continua Benedetto XVI: “Uno sforzo intelligente è, infine, richiesto anche per affrontare il serio **fenomeno delle migrazioni**, che talora priva le comunità tanto provate delle migliori risorse. Occorre garantire **ai migranti adeguata accoglienza nel nuovo contesto e l’indispensabile legame con la propria tradizione religiosa**” (Benedetto XVI, il 9.06.2007 alla CCO).

Le Chiese orientali cattoliche sono oggi fortemente colpite da una ondata migratoria dei propri fedeli verso le terre del più ricco Occidente. Le ragioni della migrazione sono differenti: le guerre civili, la povertà, il miraggio del miracolo economico occidentale. Alle soglie del III millennio il fenomeno della migrazione rappresenta probabilmente la maggiore sfida pastorale ed ecclesiologica delle Chiese orientali cattoliche.

Con gioia vediamo la crescita delle strutture amministrative per le singole Chiese orientali fuori dei loro territori tradizionali.

Una attenzione particolare meritano i fedeli che si trasferiscono dal Vicino e Medio Oriente in Europa e nelle Americhe. In questo contesto è lecito, anzi doveroso chiedersi se oggi vengono efficacemente sfruttati tutti gli strumenti e i meccanismi previsti già dall’attuale normativa e legislazione canonica per la cura pastorale di questi fedeli (CCEO, *Erga migrante caritas Christi*, ecc.). In genere possiamo dire che i pastori della Chiesa latina in Occidente sono oggi molto comprensivi e generosi nell’aiutare le nascenti comunità orientali. Spetta poi ai presuli orientali il compito di conoscere bene la situazione degli orientali emigrati attraverso i visitatori e presentare le loro esigenze alle istanze ecclesiali competenti, per trovare tutti insieme i mezzi più adeguati e le strutture più consone per garantire la cura pastorale di questi fedeli.

Ecumenismo, dialogo interreligioso e le sfide della modernità e del post-moderna.

Favorite da una plurisecolare consuetudine di vita, le Chiese Orientali cattoliche dovranno farsi carico della **sfida interreligiosa**, in spirito di verità, rispetto e reciprocità, affinché **culture e tradizioni diverse** trovino vicendevole ospitalità nel nome dell’unico Dio (cfr *At 2,9-11*)” (Benedetto XVI, il 9.06.2007 alla CCO).

Il Concilio Vaticano II ricorda agli orientali una specifica *missione loro affidata [...] di promuovere l’unità di tutti i cristiani, specialmente orientali ... con ...la scrupolosa fedeltà alle antiche tradizioni orientali*. Bisognerà proseguire la riflessione sul modo in cui le Chiese orientali cattoliche attuano questo invito alla *scrupolosa fedeltà alle antiche tradizioni orientali*. Per quanto riguarda la fedeltà o rinnovata fedeltà alle tradizioni orientali, per quello che riguarda il campo liturgico, il 6 gennaio 1996 è stata emanata dalla Congregazione per le Chiese orientali la *Istruzione per l’applicazione delle prescrizioni liturgiche del Codice dei Canoni delle Chiese orientali*. Il modo relativamente semplice, anche se solo parziale, sarebbe quello di fare un test, un esame in quale misura le nostre Chiese orientali cattoliche hanno adempiuto gli inviti normativi di questa *Istruzione*.

La fedeltà alla Chiesa, all’invito del Concilio ecumenico, alla normativa canonica e alle istruzioni della Congregazione per le Chiese Orientali si verifica non tanto attraverso i vaghi sentimenti e i proclami teoretici, quanto attraverso i fatti concreti, portati avanti con coerenza e fedeltà in primo luogo dai pastori delle singole Chiese orientali.

Invito alla formazione del diritto particolare

Giovanni Paolo II, nella Costituzione Apostolica *Sacri canones*, con la quale è stato promulgato il *Codice dei canoni delle Chiese orientali (CCEO)*, afferma:

"...il presente codice affidi al diritto particolare delle Chiese *sui iuris* tutto ciò che non è considerato necessario per il bene comune di tutte le Chiese orientali. A questo riguardo è nostra intenzione che quanti hanno potestà legislativa nelle singole Chiese *sui iuris* vi provvedano al più presto con norme particolari, tenendo presente le tradizioni del proprio rito, come pure le disposizioni del concilio Vaticano II."¹⁸

La promulgazione del *CCEO*, accompagnata da queste parole del Pontefice ha messo in rilievo per ogni Chiesa *sui iuris* l'urgente necessità della stabilizzazione del diritto particolare, conforme alle sue tradizioni e adatto alle necessità dei tempi. I molteplici riferimenti dello stesso *CCEO* allo *ius particolare*, rappresentano sia un segno di stima e rispetto da parte del supremo legislatore per le singole Chiese, che un invito all'approfondimento e ad una nuova valorizzazione della propria tradizione canonica.

Ovviamente la ricerca e lo studio delle fonti e delle norme del diritto particolare nella loro prospettiva storica e nel loro rapporto con il *CCEO*, costituiscono una condizione *sine qua non* del tanto desiderato lavoro legislativo che dovranno svolgere le autorità competenti "al più presto"¹⁹.

¹⁸ IOANNES PAULUS PP. II, "Constitutio apostolica *Sacri canones* qua Codex canonum ecclesiarum orientalium promulgatur, 18 octobris 1990", in *AAS* 82(1990)1033-1044. Testo italiano citato dall' *Enchiridion Vaticanum (EV)*, vol. 12, Edizioni Dehoniane, Bologna 1992, 415.

¹⁹ Ivi.